
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

**LINEE GUIDA
PER L'ESPLETAMENTO
DELL'ATTIVITÀ DI
POLIZIA IDRAULICA**

SOMMARIO

PREMESSA	1
CENNI STORICI	3
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	5
1. FINALITÀ	5
2. DEFINIZIONI	6
2.1 Demanio idrico	6
2.2 Alveo di un corso d'acqua	7
2.3 Polizia idraulica	9
2.4 Vigilanza	10
2.5 Concessione demaniale	10
2.6 Nulla osta idraulico	11
2.7 Parere idraulico	11
2.8 Parere idraulico preliminare	11
2.9 Autorizzazione Idraulica Unica	12
2.10 Invarianza idraulica e invarianza idrologica	12
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	13
4. AUTORITÀ AMMINISTRATIVA	13
5. PRINCIPI DI GESTIONE	13
5.1 Lavori e atti vietati	13
5.2 Lavori e opere soggetti a nulla osta idraulico o a parere idraulico	14
5.3 Altre norme di riferimento	15
5.4 Obblighi dei proprietari frontisti	15
5.5 Obblighi dei proprietari e/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio fluviale	16
5.6 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	16
5.7 Interventi eseguibili senza preventiva concessione e/o nulla osta o parere	16
5.8 Atti e/o opere abusive – Attività repressiva – Remissione in pristino	17
TITOLO II - CONCESSIONE DEMANIALE	18
1. Obblighi del concessionario	18
2. Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca	19
a) Cessione/subconcessione	19
b) Subingresso mortis causa	19
c) Modifica	20
d) Rinnovo	20
e) Rinuncia	20
f) Decadenza	20
g) Revoca	20
h) Durata delle concessioni	20
3. Anticipata occupazione di beni del demanio idrico	21
TITOLO III – SDEMANIALIZZAZIONE	21
1. Sanatoria delle opere abusive eseguite da terzi su aree di proprietà demaniali	23
TITOLO IV – DIRETTIVE PER L'UTENZA	24

LINEE GUIDA PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Le presenti linee guida sono redatte ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto Presidenziale 12/02/2019 n° 4 (Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.) il quale prevede, tra l'altro, che *“L'Autorità di Bacino omissis provvede ad adottare omissis apposite linee guida con le quali, con riferimento al servizio di polizia idraulica, individuare i criteri, gli indirizzi ed i principi generali che regolano l'espletamento della relativa attività, le tipologie di interventi ed opere soggetti al rilascio di concessioni di polizia idraulica, di autorizzazioni, di autorizzazioni provvisorie, di nulla osta idraulici e di pareri nonché le procedure per il rilascio degli stessi. Le medesime linee guida esplicano, altresì, le ipotesi di revoca e di decadenza.”*

PREMESSA

L'inclusione dei corsi d'acqua tra i beni demaniali nacque dalla evidente utilità generale della risorsa e anche da altri aspetti, tra i quali le interazioni tra l'utilità generale e le attività umane, insediative e di sfruttamento territoriale. Questa condizione, unita alla circostanza che la loro gestione, in senso ampio e generale del termine, costituisce pubblico generale interesse, impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico.

Le linee guida e i suggerimenti contenuti nel presente documento si propongono di avvicinare le prassi amministrative e di accompagnare gli operatori regionali e del territorio locale nell'applicazione della normativa di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio della Regione Siciliana.

A tale proposito l'art. 56 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *“l'attività di programmazione, pianificazione ed attuazione degli interventi”* volti ad *“assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione”* (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo *“lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti”*.

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

Nel testo della L. 365/2000 di conversione del D.L. 279/2000 recante *“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile”*, all'art. 2 viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad *“una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose.”*

Il secondo comma del citato art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme».

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e la valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti

importanti sugli aspetti della sicurezza.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo mirato delle opere, insediamenti, manufatti e usi del territorio che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.
- realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

Appare infine utile accennare alla stretta correlazione esistente tra gli obiettivi del servizio di Polizia Idraulica e i più recenti strumenti di pianificazione del territorio.

L'esigenza di tale correlazione era già stata voluta dal comma 1 dell'art. 5 della L. 37/1994 (*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*) secondo il quale tutti i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti e più in generale tutti quelli destinati ad incidere sul regime delle acque, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive che subordinino il loro rilascio "al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati".

Le disposizioni del R.D. 523/1904 volte a garantire il buon regime idraulico, inquadrato nel più ampio contesto delle finalità di assetto territoriale disciplinate dalla L. 183/1989 "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*", trovano riscontro nelle azioni previste nel Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, nel quale vengono privilegiate azioni ed interventi a carattere preventivo che operano in modo estensivo e diffuso sul territorio intervenendo sulle cause dei dissesti. Nell'ambito di tali azioni, con riferimento a quelle aventi carattere non strutturale, si ricomprendono tutte quelle attività di approfondimento delle conoscenze, di regolamentazione del territorio, ... e del mantenimento, laddove esistente, delle condizioni di assetto del territorio. Tra queste vengono individuate le "Attività di regolamentazione dell'uso del territorio e le attività di previsione e sorveglianza" e quelle di "Mantenimento delle condizioni di assetto del territorio" volte ad assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e qualità ambientale del territorio. Tale attività prevede di mantenere:

- in buono stato ambientale il reticolo idrografico, eliminando ostacoli al deflusso delle piene;
- in buone condizioni idrogeologiche ed ambientali i versanti;
- in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica ed idrogeologica.

Con D.C.P.M. del 07/03/2019 è stato approvato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico della Sicilia che, in accordo a quanto indicato dalla Direttiva 2007/60/CE, definisce un sistema di misure di gestione del rischio, tra le quali assumono carattere prioritario l'attuazione di interventi non strutturali, ribadendo quanto già previsto nel Piano per l'assetto idrogeologico, e di azioni per la riduzione della pericolosità. In relazione ai contenuti di tale piano, nell'espressione di pareri di competenza di questa Autorità su opere e/o interventi da realizzarsi nei corsi d'acqua, nelle relative pertinenze e nelle fasce fluviali i criteri adottati sono relativi, oltre al rispetto della normativa di settore, alla promozione di interventi di gestione naturalistica delle piene, di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione delle aree fluviali e di rispetto dei principi di invarianza idraulica e/o idrologica negli interventi di trasformazione urbanistica del territorio.

Appare opportuno evidenziare che tra le misure di prevenzione, nell'ambito delle attività di previsione e sorveglianza vengono ricomprese la ricognizione periodica, le attività di polizia idraulica svolta dagli uffici competenti ai sensi del R.D. 523/1904 e la manutenzione del territorio.

Il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e qualità ambientale del territorio è strettamente correlato alla manutenzione del reticolo idrografico e dei versanti mediante un insieme di attività finalizzate a mantenere:

- in buono stato ambientale il reticolo idrografico, eliminando ostacoli al deflusso delle piene ;
- in buone condizioni idrogeologiche ed ambientali i versanti;

- in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica ed idrogeologica;
- per la riqualificazione ambientale del territorio.

In accordo a tale impostazione metodologica l'esigenza di mantenere condizioni di officiosità idraulica del corso d'acqua viene coniugata con la necessità di tutelare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardare e ricostituire la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie autoctone e la qualità ambientale e paesaggistica del territorio che devono essere effettuati contemperando le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali.

L'Autorizzazione Idraulica Unica, di cui si dirà più avanti, istituita con Atto di Indirizzo del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di cui al D.S.G. 55 del 2019 e ss.mm.ii. per lo snellimento dello sviluppo dei procedimenti tecnico-amministrativi, realizza un primo strumento operativo diretto a coniugare la tutela sulle acque pubbliche ed in particolare le disposizioni del Capo VII del R.D. 523/1904 volte a garantire il buon regime idraulico delle acque con i criteri previsti prima nel P.A.I. e ribaditi nel P.G.R.A. finalizzati a correlare il mantenimento delle condizioni di sicurezza con quelli di assetto e di qualità ambientale del territorio.

CENNI STORICI

Le norme di legge in ordine alle opere idrauliche sono contenute nel "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" di cui al R.D. 523/1904, il quale detta disposizioni sull'esecuzione ed il controllo delle opere, di qualunque natura, che possano avere relazione con il buon regime delle acque pubbliche.

In particolare:

- il capo IV "*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*" (da art. 57 ad art. 62) si occupa delle modificazioni di argini, della necessità di potere provvedere ad essi anche con provvedimenti urgenti e, più in generale della costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua;
- il capo VII "*Polizia delle acque pubbliche*" (da art. 93 ad art. 102) detta una serie di norme di tutela degli alvei, e delle aree loro adiacenti, di tutti i corsi di acqua pubblica; in esso vengono elencate tutte le opere ed atti vietati in modo assoluto e quelli eseguibili previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici o del Prefetto.

Con successivo R.D. 1688/1921 vennero individuate le competenze in ordine alla Polizia idraulica e declinate le attività, già affidate ai prefetti dall'articolo 378, all. f, della L. 2248/1865, che furono attribuite agli ingegneri capo degli Uffici del Genio Civile. Veniva quindi individuata la completa competenza, in ordine alla Polizia Idraulica, in testa all'Ufficio del Genio Civile.

Con D.P.R. 878/1950 vennero dettate disposizioni in ordine all'esercizio nella Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, di tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle seguenti materie: urbanistica, lavori pubblici eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale. In attuazione di tale ultima disposizione, con D.P.R. 1503/1970, fu trasferita al demanio della Regione Siciliana una parte dei corsi d'acqua pubblica, oggetto di un elenco allegato, fatta salva la competenza statale in materia di grandi derivazioni e di grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale.

Con D.P.R. 683/1977, venne integrato e modificato il D.P.R. 878/1950 e sancita in maniera chiara la totale competenza della Regione Siciliana in materia di acque pubbliche non oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale, fissando all'articolo 3, lettera h, come opere pubbliche di prevalente interesse nazionale "*gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di 4^a e 5^a categoria*". Con tale ultimo decreto fu quindi trasferita alla Regione Siciliana la totale competenza sulle opere idrauliche di 4^a e 5^a categoria e mantenuta in capo all'Amministrazione regionale, per le opere pubbliche di prevalente interesse nazionale (opere idrauliche di 1^a, 2^a e 3^a categoria), soltanto un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato; conseguentemente gli aspetti autorizzativi di tutti gli interventi che interessano i corsi d'acqua, a prescindere dal fatto che fossero stati trasferiti alla Regione siciliana, rientravano, ai sensi del R.D. 523/1904, nelle competenze regionali, e pertanto degli ingegneri capo degli Uffici del Genio Civile.

Con la L.R. 9/2013, sono state riscritte le competenze in materia di demanio idrico fluviale. In particolare il comma 7 dell'art. 71, modificando l'art. 8 della L.R. 28/1962 e ss.mm.ii., trasferiva all'Assessorato Regionale

del Territorio e dell'Ambiente, le seguenti competenze: *“Demanio idrico fluviale. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari.”*

Ancora con la L.R. 9/2013, e in particolare con il comma 6 bis dell'articolo 11, si disponeva che *“Al rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, provvedono gli uffici del Genio civile competenti per territorio, fatti salvi i pareri di rito previsti dal Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.”*

Conseguentemente agli Uffici del Genio Civile residuavano esclusivamente le competenze concernenti l'espletamento di tutte le attività amministrative inerenti al rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, mentre tutte le altre attività inerenti al demanio idrico fluviale, e quindi quelle di Polizia Idraulica derivanti dal R.D. 523/1904, venivano trasferite all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Con Decreto Assessoriale 274/GAB del 18/06/2015, sottoscritto dall'Assessore per il territorio e l'ambiente e dall'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, veniva approvato l'Accordo interdipartimentale, già sottoscritto in data 05/05/2015, tra il Dipartimento regionale dell'ambiente, il Comando del Corpo forestale e il Dipartimento regionale tecnico in materia di demanio idrico fluviale. In particolare, l'articolo 1 di tale Accordo interdipartimentale disponeva che il Dipartimento regionale tecnico, avvalendosi degli Uffici del Genio civile, avrebbe fornito supporto tecnico al Dipartimento regionale dell'ambiente per gli adempimenti in materia di demanio idrico fluviale.

Con L.R. 3/2016, e più precisamente con il comma 1 dell'art. 43, a modifica delle competenze prima enunciate dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui al comma 7 dell'art. 71 della L.R. 9/2013, veniva soppressa la parola *“fluviale”*. A tal proposito, non può non rilevarsi quanto già espressamente ribadito con i pareri dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione n. 26 del 06/03/2017 e n. 134 del 27/12/2017, nei quali si è precisava che *“(…) la disposizione in parola (...) omettendo l'aggettivo <<fluviale>> originariamente previsto, ha sostanzialmente ampliato le competenze ascritte all'Assessorato Territorio e Ambiente, precedentemente circoscritte al (solo) demanio idrico fluviale (...)”*.

Va poi ricordato che il comma 3 del medesimo art. 43 della L.R. 3/2016, prevedeva che *“Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera q septies) dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di cui al comma 28 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea stipulano apposito accordo interassessoriale”*. Ciò in riferimento all'attività complementare dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, oggi Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, di cui alla lettera q septies) dell'articolo 14 della L.R. 16/1996 *“cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi”*. Attività per la realizzazione della quale, è previsto, ai sensi del successivo comma 9-ter del medesimo articolo, che il richiamato Dipartimento, fornisca il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali.

Con L.R. n. 8/2018, e in particolare con l'art. 3, è stata istituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia. Il comma 4 di tale articolo prevede, tra l'altro, che *“L'Autorità di bacino ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.”*

Con D.P. 4/2019, è stato emanato il *“Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia”* che ha disposto all'art. 7 che:

1. *L'Autorità di bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.*
2. *Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico*

nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.

3. Rientrano tra le attività del servizio di polizia idraulica:

- a) il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri per opere ed interventi relativi ad aree appartenenti al demanio idrico;
- b) il rilascio di concessioni per l'utilizzo e l'occupazione dei beni del demanio idrico;
- c) il rilascio di nulla osta idraulici e pareri relativi ad opere ed interventi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua;
- d) la verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del Regio decreto n. 523/1904;
- e) la verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di bacino;
- f) l'attività di vigilanza e controllo sugli interventi di gestione;
- g) l'attività di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze;
- h) la custodia degli argini dei fiumi e dei torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità;
- i) la proposta di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- l) la verifica, con gli enti preposti, dello stato della vegetazione esistente nell'alveo e nelle sponde, al fine di programmare, in riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua, il taglio e la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde;
- m) la rilevazione di violazioni di leggi.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

1. FINALITÀ

Il R.D. 523/1904 all'art. 1 stabilisce che: “Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori.” e ribadisce con forza all'art. 2 che “Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...”.

Come riportato dall'art. 7 del D.P. 4/2019,

“Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.

Rientrano tra le attività del servizio di polizia idraulica:

- a) il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o pareri per opere ed interventi relativi ad aree appartenenti al demanio idrico;
- b) il rilascio di concessioni per l'utilizzo e l'occupazione dei beni del demanio idrico;
- c) il rilascio di nulla osta idraulici e pareri relativi ad opere ed interventi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua;
- d) la verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del Regio decreto n. 523/1904;
- e) la verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di bacino;
- f) l'attività di vigilanza e controllo sugli interventi di gestione;
- g) l'attività di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze;
- h) la custodia degli argini dei fiumi e dei torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità;
- i) la proposta di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- l) la verifica, con gli enti preposti, dello stato della vegetazione esistente nell'alveo e nelle sponde, al fine di programmare, in riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua, il taglio e la manutenzione di quelle piante che possono arrecare

*danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde;
m) la rilevazione di violazioni di leggi.”*

2. DEFINIZIONI

2.1 Demanio idrico

Ai sensi del comma 1 dell'art. 822 del Codice Civile, *“Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...”*.

Il comma 1 dell'art. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche) del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *“Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”*.

La proprietà del demanio pubblico è inalienabile e non può formare oggetto di diritti vantati da terzi (art. 823). I beni demaniali sono tutelati dall'autorità amministrativa, ed è competenza attribuita all'Agenzia del Demanio per tutti quei beni, appartenenti al Demanio dello Stato, mentre per i beni demaniali e del Patrimonio indisponibile di Regione, di Province e di Comuni la stessa Agenzia del Demanio svolge solo funzioni di controllo, circa la destinazione e la gestione degli stessi beni, da parte degli Enti locali.

Eccetto alcune discipline speciali, tutte le acque superficiali e sotterranee appartengono al demanio pubblico (*Cassazione Civile SS.UU., Sentenza 17/09/2015, n. 18215*)

Le sponde e rive esterne di fiumi e torrenti essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi, e, non avendo natura demaniale, su di esse possono insistere manufatti occupati da persone (*Cassazione Civile SS.UU., Sentenza 13/06/2017, n. 14645*).

La principale caratteristica dei beni che fanno parte del demanio pubblico è la loro inalienabilità e imprescrittibilità. Essi non possono essere venduti (se non in forza di una specifica nuova legge) e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Non possono poi essere prescritti, ovvero rimangono sempre di proprietà dello Stato anche se abbandonati per lungo tempo (non si possono usucapire).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. n. 1775/1933), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

È utile altresì ricordare che la suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 12701 del 18/12/1998, ha affermato:

“Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione.

Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la p.a. manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima.”

2.2 Alveo di un corso d'acqua

I contenuti normativi del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” (Regio Decreto) individuano un complesso di azioni in capo all’Autorità Idraulica finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale. In particolare, al Capo VII - Polizia delle acque pubbliche l’art. 93 stabilisce che *“nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa”*.

In accordo a quanto disposto dal citato articolo, l’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, risulta individuato nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi e di conseguenza lo stesso articolo sembra associare la delimitazione dello stesso ad un criterio morfologico che faccia riferimento al concetto di alveo inciso. Nello stesso viene altresì precisato che *formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti*.

Il ricorso a tale criterio tuttavia, trova qualche difficoltà applicativa nel caso di corsi d’acqua per i quali la dinamica evolutiva morfologica e la conseguente variabilità delle sponde non consente l’esatta individuazione della regione fluviale qualificata come alveo. Tale eventualità, già avvertita dal legislatore nell’ambito della disciplina contenuta nel Regio Decreto, e la contestuale necessità che esso risulti in ogni caso univocamente identificato, venne risolta rimandandone all’Autorità Idraulica la determinazione stabilendo a tal fine che *nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati*. Tuttavia la stessa normativa non individua un criterio a supporto dell’autorità in capo alla quale ne viene rimessa la determinazione.

In sintesi il regime normativo contenuto del Regio Decreto definisce un insieme di attività, azioni e prescrizioni, in capo a diversi soggetti finalizzata al *buon regime delle acque pubbliche*, tuttavia essa non contiene una definizione univoca di alveo propedeutica alla delimitazione dello stesso e necessaria ad individuare le distanze rispetto alle quali valutare l’ammissibilità delle attività in esso disciplinate.

Il riferimento ad un criterio alternativo è contenuto nella Circolare n. 780 del 28.2.1907 del Ministero LL.PP.- Direzione Generale delle Opere Idrauliche – Divisione VI, dal titolo “Sulla delimitazione dell’alveo dei corsi d’acqua e sulle piantagioni nelle alluvioni” (Bollettino Ufficiale del MM.LL anno VIII n. 7 del 01/03/1907), nell’ambito della quale *“si conferma ... il principio che il limite dell'alveo appartenente al Demanio dello Stato, ai sensi dell'art. 427 del Codice Civile, è determinato dall'altezza delle piene ordinarie, che corrisponde normalmente a quella delle ripe o piarde, essendosi tale principio riconosciuto conforme alla legge, all'opinione degli scrittori e dalle massime della giurisprudenza. Nessun altro criterio è da ammettersi che prescindendo dall'altimetria delle piene, inseparabile dal concetto delle sponde che le contengono, sebbene varia possa risultare in taluni tratti la reciproca distanza di queste”*.

Il ricorso al concetto di altimetria delle piene, stabilito nella circolare, specifica un approccio metodologico alternativo per la delimitazione dell’alveo demaniale, individuando lo stesso in relazione al livello idrico raggiunto dalla piena ordinaria che, si legge nella circolare *corrisponde normalmente a quella delle ripe o piarde*.

In conseguenza di quanto esposto, ove venga concretamente definito il concetto di piena ordinaria, la metodologia proposta potrà connotarsi quale strumento operativo ai fini dell’individuazione dell’alveo ai sensi Regio Decreto, quale regione fluviale che è sottoposta al livello idrico conseguente alla piena ordinaria.

Tale criterio a differenza del precedente, basato unicamente sulla morfologia del corso d’acqua, può in considerazione delle variabili idrologiche idrauliche che esso sottintende, essere denominato criterio idraulico.

Numerose sentenze hanno negli anni richiamato il concetto di piena ordinaria quale criterio per la definizione delle aree appartenenti al demanio idrico. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a Sezioni Unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *“Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare*

allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima”.

Da quanto fin qui esposto si ritiene consolidato l'asserto secondo il quale la piena debba essere considerata normale e quindi non eccezionale in accordo a quanto stabilito dalla Cass. S.U. 11.5.1942, n. 1227, secondo la quale è da intendere per alveo «lo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso delle acque e dalle stesse occupato durante il periodo delle piene normali del fiume e non durante le piene eccezionali»

La delimitazione delle zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie risulta in tal senso vincolata alla predisposizione di un criterio idraulico per la strutturazione del quale si dovrà preliminarmente definire il concetto di piena ordinaria.

A tal fine si riporta la definizione di livello di piena ordinaria contenuta nella pubblicazione del Ministero del LL.PP. del 1931 “Terminologia del Servizio Idrografico”: *“in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione (parecchie decine di anni) il livello superato o uguagliato dalle massime altezze annuali, verificate nella sezione, in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione”.* Tale definizione venne ripresa in alcune sentenze tra le quali si cita quella del Tribunale Superiore delle Acque (24 ottobre 1997, n. 69 -Riviste Cons. Stato, 1997, II, 1638): *“Nella configurazione del concetto di piena ordinaria di un corso d'acqua o di un lago, in mancanza di una definizione normativa, si deve aver riguardo al livello massimo annuale che, nella sezione fluviale presa in considerazione, è superato ovvero rimane eguagliato nel settantacinque per cento degli anni di una serie di rilevazioni sufficientemente estesa”.*

Si osservi che la definizione proposta ben si presta ad individuare le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie ove il corso d'acqua sia provvisto di stazioni idrometriche che abbiano effettuato registrazioni del livello per un numero significativo di anni. Tale definizione possiede un limite operativo molto evidente, in quanto condiziona il risultato e l'applicazione stessa, alla disponibilità di un campione di dati ed alla dimensione e qualità dello stesso. Tuttavia tale limite contiene esso stesso elementi di particolare interesse per il riferimento che la stessa definizione contiene alla serie di dati ove si preveda possa farsi ricorso alle tecniche di elaborazione statistica del campione rappresentativo degli eventi anche nel caso di corsi d'acqua sprovvisti di idrometri e si possa fare ricorso alle serie di eventi pluviometrici.

A tal fine la definizione di piena ordinaria contenuta nelle “Memorie e studi idrografici”, Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928 contiene un esplicito riferimento oltre che al livello anche alla portata di piena definendo la piena ordinaria il *livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi.*

Sulla base delle considerazioni sopra esposte molte Autorità Idrauliche hanno definito la portata ordinaria di piena già nei Piani per l'Assetto Idrogeologico facendo ricorso al concetto di tempo di ritorno della piena ed individuando la stessa con quella corrispondente ad un tempo di ritorno compreso tra 2 e 5 anni ed identificando conseguentemente il livello di piena ordinaria con l'altezza idrometrica conseguente al transito di tale portata.

Tale definizione offre il vantaggio di individuare univocamente la sezione di alveo demaniale soggetta ad essere sommersa dalle piene ordinarie anche nei casi in cui il corso d'acqua non sia provvisto di stazioni idrometriche o che le stesse non abbiano una serie di dati statisticamente significativa.

A tale concetto si farà riferimento per la definizione dell'alveo di piena ordinaria da applicarsi nell'ambito del territorio regionale siciliano, che potrà quindi essere utilizzata ricorrendo a valutazioni statistiche distinguendo i seguenti casi:

- sia disponibile una serie di registrazioni dei livelli idrici;
- il corso d'acqua sia sprovvisto di stazione idrometrica o per i quali la serie non è da ritenersi rappresentativa del campione: i limiti dell'alveo potranno essere individuati attraverso una verifica idraulica finalizzata ad individuare la sezione dell'alveo in grado di convogliare la portata di piena ordinaria.

Quest'ultima alternativa presenta il vantaggio di poter individuare univocamente la portata di piena ordinaria a partire dalla registrazione dei dati pluviometrici attraverso una metodologia indiretta facendo ricorso a modelli di trasformazione afflussi deflussi o facendo ricorso a formule che permettono di ottenere la sola portata al colmo.

I risultati dell'analisi idrologica, in termini di idrogramma di piena o portata al colmo costituiscono l'input di

modelli di propagazione della piena necessari ad individuare la sezione di alveo in grado di contenerla da determinarsi sulla base di verifiche idrauliche condotte nell'ipotesi di schemi e regimi di moto idonei a rappresentare il fenomeno in esame.

Si osservi che la stessa definizione individua il criterio per il calcolo della portata di piena ordinaria, in quanto si dispone che portata di piena venga valutata rispetto, rispetto alla serie storica delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi.

A tal fine, facendo ricorso alle tecniche di analisi statistica, la probabilità di superamento di un certo evento naturale può essere associato al concetto di tempo di ritorno, che è il tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità o, analogamente, è il tempo medio in cui un valore di intensità assegnata viene uguagliato o superato almeno una volta, che secondo la formula che lega il valore della probabilità al tempo di ritorno può essere espresso come segue

$T=1/P_s$ in cui P_s rappresenta la probabilità di superamento.

Alternativamente facendo riferimento alla probabilità di non superamento $P_{ns} = 1-1/Tr$ e conseguentemente $Tr = 1/(1-P_{ns})$, si determina, con riferimento alla definizione proposta in corrispondenza al valore di probabilità che la portata venga uguagliata o superata pari al 75%, il valore del tempo di ritorno pari a 1,5 anni circa (arrotondato per eccesso).

In sintesi, da quanto fin qui rappresentato, risulta evidente che il ricorso ad un criterio morfologico basato esclusivamente sulle forme fluviali mostra i propri limiti discendenti dalle mutevoli forme che nel tempo e nello spazio può assumere il corso d'acqua per effetto delle dinamiche fluviali.

Considerata l'importanza che assume l'identificazione precisa dell'alveo fluviale, visti gli effetti che da tale delimitazione discendono in ordine ad obblighi e divieti, facendo ricorso al concetto di tempo di ritorno di un evento, in sede di prima applicazione si formula la seguente definizione di alveo di piena ordinaria, connessa al tempo di ritorno:

Piena ordinaria: piena calcolata con riferimento al tempo di ritorno di 5 anni

Alveo di piena ordinaria: porzione della regione fluviale sottostante al livello idrico determinato facendo transitare la portata di piena ordinaria

La rappresentatività delle aree così determinate quali zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie dovrà essere verificata mediante la predisposizione di sopralluoghi. Esse devono essere verificate in relazione ai risultati degli studi sulle tendenze evolutive del fondo alveo e ricomprendere le zone che, in relazione alle dinamiche del corso d'acqua, possono essere riattivabili ed interessate, a seguito di evoluzioni, dalla piena ordinaria.

Con successivi provvedimenti, sia per i corsi d'acqua provvisti di stazioni idrometriche che di quelli sprovvisti verranno definiti i criteri operativi per lo sviluppo delle analisi idrologiche delle verifiche idrauliche e per la predisposizione degli altri studi necessari per l'individuazione dell'alveo di piena ordinaria secondo la definizione prima resa. In essi verranno altresì individuati i limiti di applicabilità degli stessi e le tecniche di validazione dei risultati che, si evidenzia sin d'ora, non potranno essere utilizzati a supporto di generiche sdemanializzazioni.

2.3 Polizia idraulica

Si intende l'insieme di attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nulla-osta, pareri e autorizzazioni relativi ad opere e interventi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

L'Autorità di Bacino svolge l'attività di polizia idraulica tramite il proprio Servizio 4 - "Demanio idrico fluviale e Polizia idraulica".

In fase di prima applicazione, nelle more della strutturazione del servizio e dell'assegnazione allo stesso delle unità di personale necessarie a consentirne un corretto e completo espletamento, e comunque fino all'adozione della definitiva organizzazione del servizio di polizia idraulica ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.P. 12 febbraio 2019 n. 4, a tutela del prevalente interesse pubblico e al fine di non recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività di sopra citate, l'Autorità di Bacino potrà stipulare apposite convenzioni interdipartimentali o interassessoriali che, in particolare, potranno riguardare gli uffici del Genio Civile territorialmente competenti e gli uffici periferici del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana e del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

Successivamente, allorché sarà adottata la definitiva organizzazione del servizio di polizia idraulica ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.P. 12 febbraio 2019 n. 4, per l'allocazione del personale incardinato presso questa Autorità da mantenere sul territorio, potranno essere utilizzate le sedi e i locali oggi in uso al Comando Corpo Forestale e alle Condotte Agrarie.

Il personale del Comando Corpo Forestale fornirà inoltre supporto al personale dell'Autorità di Bacino nell'espletamento dei compiti di repressione degli abusi e in particolare in tutte quelle attività tipiche della Polizia Giudiziaria quali, ad esempio, l'identificazione delle generalità degli autori dell'abuso, la notifica agli stessi di ordinanze di rimessa in pristino, la comunicazione di reato alla Procura della Repubblica. Lo stesso personale fornirà altresì supporto per i primi sopralluoghi miranti alla identificazione di stradelle o trazzere che intersecano o lambiscono corsi d'acqua pubblica e che costituiscono verosimilmente punti di accesso agli alvei da parte di soggetti che mettono in atto attività di scarica abusiva nell'alveo o nelle sue adiacenze.

2.4 Vigilanza

Tra le attività di polizia idraulica rientra la vigilanza lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze nonché sulle aree adiacenti (nelle quali lo svolgimento di talune attività può influire sul buon regime delle acque), al fine di rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, imminente o potenziale, per le persone e le cose ed identificare gli interventi prioritari atti a rimuovere o mitigare le situazioni di rischio idraulico.

L'attività di vigilanza e controllo si esercita tramite l'espletamento di sopralluoghi finalizzati:

- all'individuazione di ostacoli di varia natura al regolare deflusso delle acque, particolarmente nelle aree a maggiore vulnerabilità idraulica;
- all'individuazione di restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- all'individuazione di situazioni di dissesto in atto o potenziale delle sponde e degli argini;
- alla verifica dell'efficienza e della funzionalità delle opere idrauliche esistenti;
- il rispetto delle perimetrazioni discendenti dagli strumenti urbanistici e da altri strumenti settoriali di pianificazione del territorio;
- al rispetto della normativa di settore e delle disposizioni regolamentari vigenti all'interno delle aree di pertinenza fluviale e delle aree inondabili;
- all'individuazione di eventuali abusi effettuati in danno al reticolo idrografico ed alle aree di pertinenza (atingimenti non autorizzati, deviazioni del corso d'acqua, prelievo di materiale alluvionale, ecc);
- al rispetto delle prescrizioni impartite con i titoli autorizzativi rilasciati da questa Autorità per la realizzazione di opere, interventi ed attività da realizzare nei corsi d'acqua e nelle aree di pertinenza;
- alla verifica della corretta conduzione degli interventi di gestione del reticolo idrografico e delle sue pertinenze.

2.5 Concessione demaniale

È l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico. Ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali di pertinenza di corsi d'acqua pubblica o di invasi.

Si distinguono due tipologie di concessione demaniale:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale potendo anche interessare fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini.
- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).

Per entrambe le tipologie è previsto il pagamento di canone demaniale annuo.

2.6 Nulla-osta idraulico

Il “*nulla osta idraulico*” costituisce il permesso, previsto dall'art. 93 del R.D. 523/1904, per la realizzazione di opere e interventi, non vietati dall'art. 96 della stessa norma, che interessino gli alvei dei corsi d'acqua pubblica e le loro pertinenze idrauliche (fasce poste in adiacenza agli alvei, larghe m 10,00 a partire dagli argini o dalle sponde).

Ricadono tra tali opere e interventi, essi tutti quelli autorizzabili ai sensi del Capo IV (da art. 57 ad art. 62) e del Capo VII (da art. 93 ad art. 102) del R.D. 523/1904. Tale provvedimento può essere altresì rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Il “*nulla osta idraulico*”, oltre che contenere la valutazione di ordine tecnico su quanto proposto dall'utente in merito alla compatibilità idraulica degli interventi da eseguire, rilascia l'autorizzazione all'accesso in alveo e all'esecuzione dei lavori di che trattasi.

2.7 Parere idraulico

Il “*parere idraulico*” viene rilasciato per due diversi casi:

a) Opere e interventi di cui al precedente punto 2.4 in alternativa al nulla osta idraulico

È un provvedimento del tutto simile al nulla osta idraulico illustrato al superiore punto 2.4. Differisce da questo perché l'autorizzazione all'accesso in alveo e all'esecuzione dei lavori è sostituita da una dichiarazione di disponibilità al loro rilascio in un momento successivo.

Tale provvedimento è infatti rilasciato quando si è in presenza di progetti che prevedono lavori non immediatamente realizzabili (per livello di progettazione non esecutiva, perché presentati da soggetto diverso da quello che li realizzerà, ecc.).

Con il rilascio di tale provvedimento viene prescritto che prima della realizzazione dei lavori di che trattasi, previa asseverazione che non siano intervenute modifiche sostanziali al progetto esaminato e valutato e che non sia mutato il regime vincolistico, dovrà essere richiesta a questa Autorità l'autorizzazione all'accesso in alveo e all'esecuzione dei lavori.

b) Richieste di concessione o di sdemanializzazione di aree del demanio idrico fluviale

È il provvedimento con il quale, fatta la valutazione di ordine tecnico su quanto proposto dall'utente in merito alla richiesta in concessione o alla sdemanializzazione di un'area del demanio idrico fluviale, viene espresso il parere necessario alla successiva predisposizione del decreto di concessione ovvero all'avvio delle procedure per la sdemanializzazione delle aree richieste.

2.8 Parere idraulico preliminare

Nel caso di opere pubbliche, in presenza di progetto di fattibilità tecnica ed economica, il R.U.P. può chiedere il parere idraulico su quanto previsto in seno a tale progetto.

In questo caso può essere rilasciato un “*parere idraulico preliminare*”, che conterrà la precisazione che lo stesso si intende espresso solamente sulla tipologia delle opere di che trattasi e sulla loro ubicazione, e con la prescrizione che dovrà essere successivamente sottoposto a questa Autorità il progetto definitivo delle opere

riportante l'esatto posizionamento e le esatte dimensioni e misure di tutti i manufatti da realizzare.

2.9 Autorizzazione Idraulica Unica

È il provvedimento che viene rilasciato a seguito di qualunque istanza venga inoltrata per la realizzazione di opere che interessino alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree del demanio idrico fluviale e per l'ottenimento delle relative concessioni/sdemanializzazioni di suolo demaniale fluviale.

L'Autorizzazione Idraulica Unica, istituita con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 55 del 07/08/2019, realizza un primo strumento operativo diretto a coniugare la tutela sulle acque pubbliche ed in particolare le disposizioni del Capo VII del R.D. 523/1904 volte a garantire il buon regime idraulico delle acque con i criteri previsti prima nel P.A.I. e ribaditi nel P.G.R.A. finalizzati a correlare il mantenimento delle condizioni di sicurezza con quelli di assetto e di qualità ambientale del territorio.

L'Autorizzazione Idraulica Unica, nata anche con lo scopo di assicurare tempestività e celerità dell'azione amministrativa e assicurare per quanto possibile lo snellimento dello sviluppo dei procedimenti tecnico/amministrativi, diventa quindi lo strumento attuativo di quanto previsto dall'art. 5 della L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) secondo il quale tutti i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti e più in generale tutti quelli destinati ad incidere sul regime delle acque, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive che subordinino il loro rilascio "al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati".

L'Autorizzazione Idraulica Unica, a seconda della tipologia di istanza alla quale farà seguito, si esplicherà con il rilascio di un "nulla osta idraulico" o di un "parere idraulico" o di un "parere idraulico preliminare", così come definiti ai superiori punti 2.6, 2.7 e 2.8.

Tali provvedimenti, rilasciati ai sensi del Testo Unico di cui al R.D. n. 523/1904 saranno rilasciati, laddove ne ricorrano le condizioni, in uno al parere di compatibilità con le norme di attuazione del P.A.I. e con quella del P.G.R.A.

2.10 Invarianza Idraulica e Invarianza Idrologica

I principi di invarianza idraulica e idrologica sono stati introdotti al fine di fornire uno strumento per perseguire nelle previsioni urbanistiche gli obiettivi di un uso sostenibile del suolo e garantire la compatibilità delle trasformazioni territoriali con situazioni di pericolosità idraulica già esistenti, nonché evitare la creazione di nuove situazioni di pericolosità.

Si riportano le definizioni di invarianza idraulica e invarianza idrologica introdotte dal P.G.R.A. (approvato con D.P.C.M. 7 marzo 2019):

- **invarianza idraulica:** principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti l'urbanizzazione;
- **invarianza idrologica:** principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti l'urbanizzazione.

Il rispetto dei principi di invarianza idraulica e/o idrologica delle trasformazioni urbanistiche è indicato come misura prioritaria nel P.G.R.A., la sua attuazione deve essere garantita dai Comuni ed interessa l'intero territorio regionale.

Le misure di invarianza idraulica e/o idrologica vanno applicate sia alle attività di pianificazione urbanistica e territoriale in senso ampio, che comportano interventi di nuova realizzazione o di modifica di strutture già esistenti, con o senza ampliamento della superficie edificata, sia agli interventi relativi a realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto e relative pertinenze, nonché all'adeguamento di infrastrutture già presenti sul territorio, come esplicitato nella Circolare di questa Autorità prot. n. 6834 dell'11/10/2019 "Attuazione delle misure della Pianificazione distrettuale relativa all'applicazione dei principi di invarianza idraulica – indirizzi applicativi."

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano all'intero reticolo idrografico compreso nel territorio della Regione Siciliana.

4. AUTORITÀ AMMINISTRATIVA

Come stabilito dall'art. 7, comma 1, del D.P. 4/2019, l'Autorità Competente deputata allo svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica, così come definita nel Titolo I - paragrafo 2, è, per l'intero reticolo idrografico della Regione Siciliana, la "Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia" di seguito più semplicemente denominata "Autorità di Bacino".

5. PRINCIPI DI GESTIONE

5.1 Lavori ed atti vietati

Come previsto dall'art. 93 del R.D. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità di Bacino.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità di Bacino.

Ai sensi dell'art. 96 del R.D. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'Autorità di Bacino, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dall'Autorità di Bacino;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei

legnami a galla ai legittimi concessionari;
m) lo stabilimento di molini natanti.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/1991 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti minerari da cava) sono altresì vietati i prelievi dei materiali negli alvei dei fiumi, canali, zone golenali, ...

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è in ogni caso necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato I giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri; fanno eccezione quelle opere, contemplate da previsioni urbanistiche locali e finalizzate alla salvaguardia del regime idraulico del corso d'acqua.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

5.2 Lavori e opere soggetti a nulla osta idraulico o a parere idraulico

Non si possono eseguire se non previo ottenimento del nulla osta idraulico da rilasciarsi da parte dell'Autorità di Bacino e sotto l'osservanza delle condizioni da questa imposte:

- 1) i lavori e le opere di cui all'art. 97 del R.D. 523/1904 e di seguito elencati:
 - la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
 - la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
 - i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. n. 523/1904;
 - le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;
 - la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
 - la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
 - il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
 - l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungo l'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie;
- 2) i lavori e le opere di cui al combinato disposto dell'art. 98 del R.D. 523/1904 e dell'art. 217 del R.D. 1775/1933 e di seguito elencati:
 - la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;
 - le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;
 - gli scavamenti nei ghiaietti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;
 - la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;
 - le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;
 - la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle

- derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;
 - le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;
 - le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate;
- 3) la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere, tra le quali devono intendersi comprese quelle realizzabili ai sensi degli artt. 57 e 58 del R.D. 523/1904:
- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
 - attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
 - attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
 - tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
 - muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
 - opere di regimazione e di difesa idraulica;
 - opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
 - scavi e demolizioni;
 - coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'Autorità di Bacino;
 - chiaviche.
- 4) gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- 5) la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- 6) gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc);
- 7) le richieste in uso di aree demaniali anche se queste non interessano direttamente l'alveo del corso d'acqua.

5.3 Altre norme di riferimento

I lavori e le opere soggette a nulla osta o parere idraulico e/o a concessione demaniale devono rispettare, qualora ne ricorra il caso, anche le seguenti norme di riferimento:

- Norme di attuazione contenute nella Relazione Generale del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (P.A.I.);
- Norme di attuazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni approvato con D.P.C.M. del 07/03/2019;
- Norme tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17/01/2018, paragrafo 5.1.2.3 (Compatibilità idraulica);
- Circolare 21/01/2019 n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici recante "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni", paragrafo C5.1.2.3 (Compatibilità idraulica)

5.4 Obblighi dei proprietari frontisti

Il comma 3 dell'art. 12 del R.D. 523/1904 stabilisce che *"Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti."*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 della stessa norma, sono consentite *"le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo"*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, *"...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi"*.

È dunque possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità

costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità di Bacino che rilascia nulla osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

È altresì da ricordare che gli articoli 915-916-917 del Codice Civile dettano disposizioni dai quali emerge chiaramente la competenza di proprietari frontisti in merito alla costruzione e/o alla riparazione degli argini e alla rimozione di ingombri nei tratti di loro interesse.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

5.5 Obblighi dei proprietari e/o gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio idrico fluviale

Il comma 1 dell'art. 12 del R.D. 523/1904 stabilisce che *“I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.”*

È fatto pertanto obbligo a ciascun ente proprietario e/o gestore, in attuazione di tale norma, e così come già agli stessi ricordato con apposita direttiva dell'Autorità di Bacino n. 5750 del 17/09/2019, di provvedere ad attuare le azioni di ricognizione effettuando l'esecuzione degli interventi di competenza di manutenzione ordinaria e straordinaria degli attraversamenti e delle opere idrauliche finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque superficiali, specie quelle di prima pioggia e quelle relative a fenomeni di piogge intense e prolungate (pulizia di caditoie, canali e condotte di acque bianche, rimozione dei rifiuti e della vegetazione infestante che limitano la funzionalità dei corsi d'acqua in particolar modo in corrispondenza di strutture di attraversamento), nonché la realizzazione degli ulteriori interventi da porre in essere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

5.6 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza il preventivo rilascio di nulla osta o parere idraulico e/o concessione demaniale di tutti gli interventi e/o opere che rivestano carattere di somma urgenza e rilevanza pubblica ai fini della pubblica e privata incolumità.

Il progetto degli interventi e/o opere di cui sopra dovrà comunque essere sottoposto alla Autorità di Bacino entro 15 giorni dall'avvio dell'attività. Su tale progetto l'Autorità di Bacino rilascerà il nulla osta o il parere idraulico con eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportarsi a quanto già realizzato. In caso di diniego del nulla osta o parere, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

5.7 Interventi eseguibili senza preventiva concessione e/o nulla osta o parere

Non sono subordinati al preventivo rilascio di nulla osta idraulico o di parere idraulico:

- gli interventi che interessano alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, da eseguirsi da parte dei Dipartimenti Regionali, dei Comuni, dei Liberi Consorzi Comunali, delle Città Metropolitane e dei Consorzi di Bonifica, dei proprietari di opere di attraversamento di corsi d'acqua in ossequio a quanto previsto dall'art. 12 del R.D. 523/1904 e che siano limitati alla sola pulizia dell'alveo, mediante il taglio e l'asportazione della vegetazione spontanea ivi presente di ostacolo al regolare deflusso delle acque, e non prevedano l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti;
- gli interventi su opere di presa presenti in alveo, da eseguirsi da parte di soggetti titolati all'utilizzo delle acque, purché limitati all'allontanamento dei sedimenti dall'interno delle opere di presa e al loro

abbancamento in prossimità dell'alveo, il tutto finalizzato al ripristino della funzionalità di tali opere.

Per tali interventi dovrà essere trasmessa a questa Autorità solamente una preventiva comunicazione da parte del proponente l'intervento accompagnata da una relazione che, in uno alle necessarie planimetrie opportunamente georeferenziate e agli opportuni elaborati grafici, descriva esaustivamente la tipologia dei lavori che si intende mettere in atto e da una dichiarazione del R.U.P., in caso di pubblica Amministrazione, o da un tecnico incaricato, attestante che l'intervento di che trattasi sia limitato alla sola pulizia dell'alveo, mediante asportazione della vegetazione spontanea ivi presente di ostacolo al regolare deflusso delle acque, e non preveda l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti.

5.8 Atti e/o opere abusive - Attività repressiva – Remissione in pristino

Nell'ambito delle competenze derivanti dal R.D. n. 523/1904 l'Autorità di Bacino si occupa, oltre che dei provvedimenti autorizzativi precedentemente descritti, anche di provvedimenti di tipo repressivo.

I provvedimenti repressivi, emanati di concerto con quanto previsto anche dal R.D. 1.285 del 14/08/1920, prevedono un complesso di adempimenti per la tutela del demanio fluviale in concomitanza di lavori abusivi in prossimità degli alvei e/o di abusiva occupazione di aree di pertinenza dei corsi d'acqua e/o di prelievi di materiali dagli alvei.

Diversi sono i casi che possono presentarsi ma in sintesi possono essere così schematizzati:

- 1) Realizzazione di opere abusive in prossimità di un alveo e/o abusiva occupazione di area demaniale di pertinenza di un corso d'acqua.

I principali adempimenti che in tali casi vengono posti in essere sono:

- identificazione, tramite le forze dell'ordine, delle generalità degli autori dell'abuso;
- emissione di ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi con assegnazione del tempo per ottemperare previa presentazione di apposito progetto sul quale dovrà essere rilasciato il parere idraulico,
- denuncia dei responsabili degli abusi alla Procura della Repubblica;
- eventuale attivazione, in caso di inottemperanza da parte dell'autore dell'abuso, delle procedure finalizzate alla redazione di una perizia per l'esecuzione dei lavori in danno.

- 2) Discariche abusive dentro o in adiacenza ad un alveo.

Questo è certamente uno degli abusi più ricorrenti e rappresenta infatti una delle principali attività di vigilanza in quanto è proprio a causa delle discariche abusive lungo i corsi d'acqua che, in genere, si verificano parzializzazioni delle sezioni idrauliche degli alvei e deviazioni di corsi d'acqua che sono, a loro volta, una concausa dei principali fenomeni di esondazione.

La materia in esame è normata dall'art. 160 della L.R. 23/1993 e dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 che ha sostituito l'art. 14 del D.Lgs. 22/1997.

Al fine di una corretta applicazione di tali norme, l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha emanato nel tempo due distinte circolari: una in data 27/03/1998 (Direttive riguardanti i rifiuti abbandonati, la rimozione e la relativa competenza e relativi risvolti sull'applicazione dell'art. 160 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25) ed una in data 29/07/2008 (Attività delle provincie regionali in materia di smaltimento dei rifiuti solidi. Ulteriori chiarimenti in ordine all'art. 160 della legge regionale n. 25/1993). Entrambe le circolari concludevano con la seguente tesi:

“Ove all'accertamento dell'abbandono di rifiuti possa individuarsi uno dei soggetti obbligati alla rimessione in pristino, a termini della normativa vigente, dovrà seguire la relativa ordinanza sindacale, la cui inadempienza determinerà l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati.

Ove, invece, non sia possibile individuare l'autore dell'abbandono del rifiuto e non sia possibile attribuire la responsabilità in capo al proprietario del terreno, cui ordinare lo sgombero, se il sito ricade al di fuori del centro abitato, indipendentemente dalla tipologia del sito (pubblico o privato) rimane operativa la previsione dell'art. 160 della legge regionale n. 25/1993 che pone a carico della provincia territorialmente competente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi.”

Successivamente l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con proprio parere n. 139/11 del 06/07/2011 stabiliva che *“L'art. 160, c.1, della l.r. n. 25/1993, attribuisce alla provincia la raccolta e smaltimento di rifiuti nella parti di territorio esterno ai centri abitati in via residuale e deve ritenersi*

implicitamente abrogato dagli artt. 197 del d. lgs. n. 152/2006 e 3 della l.r. n. 49/2010, che non distinguono più fra aree interne ed esterne ai centri abitati in ordine alla competenza attribuita ai comuni.”

TITOLO II

CONCESSIONE DEMANIALE

Premesso che le presenti linee guida hanno solo valore orientativo, si evidenzia che in relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni e della L. 37/1994 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'Autorità di Bacino, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Per ciascuna istanza di concessione si deve procedere alla pubblicazione della domanda mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito dell'Autorità di Bacino.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere indicazione del periodo di pubblicazione, che avrà la durata di giorni 20 (venti) e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare, durante il periodo di pubblicazione e nei successivi 20 (venti) giorni, opposizioni o reclami o domande concorrenti.

Si ricorda infine che come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della L. 37/1994 (*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*) le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, e quindi anche le concessioni, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici consistenti in:

- *"rispetto preminente del buon regime delle acque"*
- *"tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati"*
- *"tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti"*.

Questi sono proprio gli elementi di valutazione che stanno alla base dell'Autorizzazione Idraulica Unica di cui si è precedentemente detto e pertanto da essa devono intendersi implicitamente garantiti.

1. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Quando l'Autorità di Bacino ritiene che l'uso particolare da parte del singolo di un bene del demanio idrico fluviale non sia in contrasto con i fini di pubblica utilità che attraverso il bene s'intendono perseguire, questo può essere dato in concessione.

Si deve, comunque, in ogni caso, tenere conto del fatto che, con l'istituto della concessione, si conferisce al concessionario il semplice godimento del bene, a titolo precario, a tempo determinato, e dietro pagamento di un canone, ma il privato non può utilizzare il bene *uti dominus*, costruendo su di esso opere inamovibili che risulterebbero in evidente contrasto con il carattere demaniale del bene medesimo.

In ogni caso l'attività di trasformazione del sito e/o la realizzazione di opere nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dall'Autorità di Bacino.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere in essa presenti; deve eseguire

a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che l'Autorità di Bacino ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne l'Autorità di Bacino da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Siciliana un canone annuo e la relativa tassa di concessione governativa.

Il canone è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692). È dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero.

Il Concessionario è tenuto a costituire, a favore della Regione Siciliana, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento su conto corrente regionale dedicato.

L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia idraulica. L'Autorità di Bacino vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione.

Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessi e nelle opere in essi eventualmente eseguite al personale civile e militare dell'amministrazione locale, regionale e statale che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'Autorità di Bacino.

2. CESSIONE/SUBCONCESSIONE, SUBINGRESSO MORTIS CAUSA, MODIFICA, RINNOVO, RINUNCIA, DECADENZA E REVOCA

a) Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il concessionario deve dunque esercitare direttamente la concessione e non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «*sub concedere*» a sua volta senza l'esplicito consenso dell'amministrazione.

La valutazione della possibilità di sostituire altri nel godimento della concessione, è valutata dall'Autorità di Bacino che si esprime sulla richiesta con un provvedimento espresso di diniego ovvero di sub ingresso nella concessione.

b) Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità di Bacino potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità di Bacino si rivolgerà a chi occupa *sine*

titolo l'area demaniale.

È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

c) Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dall'Autorità di Bacino, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

d) Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno sei mesi prima della data di scadenza.

e) Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;
- il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

f) Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- subconcessione del bene in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale entro l'anno di riferimento;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità di Bacino con apposito provvedimento.

Su richiesta dell'Autorità di Bacino, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

g) Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità di Bacino per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La revoca del rapporto di concessione è adottata dall'Autorità di Bacino con provvedimento espresso.

Nei casi in cui l'Autorità di Bacino provveda alla revoca della concessione precedentemente assentita per le motivazioni suesposte, il concessionario può avere diritto ad un indennizzo (pari al costo del danno emergente dal mancato godimento della concessione per gli anni rimanenti dalla data di emissione della revoca fino alla data prevista di scadenza della concessione).

h) Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 19 (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità di Bacino la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

3. ANTICIPATA OCCUPAZIONE DI BENI DEL DEMANIO IDRICO

L'anticipata occupazione di beni del demanio idrico e l'esecuzione di lavori sono consentite esclusivamente nei casi d'urgenza o per la realizzazione di opere e/o interventi di rilevanza pubblica. In entrambi i casi, entro 15 gg dall'occupazione e dall'inizio dei lavori e/o delle attività, il richiedente è tenuto a presentare istanza per il rilascio del nulla osta idraulico e della concessione dell'area demaniale occupata. Resta salva la possibilità dell'Autorità di esprimere parere o nulla osta negativo sui lavori già eseguiti o in corso di realizzazione, di rilasciare apposite prescrizioni ai fini del rilascio degli atti autorizzativi di competenza ovvero di ordinare la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

In alcuni casi l'Autorità di Bacino può, su richiesta dell'interessato, consentire, previo deposito di cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio idrico, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. Se la concessione dovesse essere negata, il richiedente dovrà demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

TITOLO III

SDEMANIALIZZAZIONI

La sdemanializzazione è l'atto amministrativo con cui si trasferisce un bene dal demanio pubblico al patrimonio dello stato o di un altro ente territoriale, creando le premesse per una sua vendita a privati.

La sdemanializzazione di un bene della Pubblica Amministrazione presuppone che il bene abbia perduto la sua destinazione a soddisfare scopi di pubblico e generale interesse e richiede che vi concorra altresì la volontà della Amministrazione che dichiari espressamente il venir meno di tale interesse.

In particolare, nel caso di richiesta di sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio idrico fluviale, l'Autorità di Bacino dovrà verificare che l'area in esame abbia perso definitivamente la sua valenza dal punto di vista idraulico.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con parere 12701 del 18/12/1998, statuiva che: *“Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la p.a. manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima.”*

Particolare rilievo assumono, in relazione alla sdemanializzazione del demanio idrico fluviale, gli articoli 943, 945, 946 e 947 de Codice Civile che hanno subito modifiche per effetto della L. n. 37/1994 modificando il regime giuridico in modo sostanziale.

Il testo dei citati articoli prima della L. n. 37/1994 era il seguente:

- Art. 942 - *Terreno abbandonato dall'acqua corrente*
 1. Il terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull'altra, appartiene al proprietario della riva scoperta, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
 2. Questo diritto non ha luogo per i terreni abbandonati dal mare.

- Art. 945 - *Isole e unioni di terra*
 1. Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
 2. Se l'isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà.
 3. La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola.
- Art. 946 - *Alveo abbandonato*
 1. Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive.
 2. Essi se lo dividono fino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno.
- Art. 947 - *Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso*
 1. Le disposizioni degli articoli 941, 942, 945 e 946 non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti nel letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause.

Con le modifiche introdotte dalla L. n. 37/1994, il testo dei citati articoli divenne il seguente:

- Art. 942 - *Terreno abbandonato dall'acqua corrente*
 1. I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
 2. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
 3. Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.
- Art. 945 - *Isole e unioni di terra*
 1. Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
- Art. 946 - *Alveo abbandonato*
 1. Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
- Art. 947 - *Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso*
 1. Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
 2. La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.
 3. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico

L'odierna formulazione degli articoli 943, 945, 946 e 947 del Codice Civile devolve al demanio pubblico la proprietà dei terreni abbandonati dalle acque, per cui, restando esclusa in ogni caso la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico, il passaggio di tali beni, per qualsiasi fatto sia naturale che artificiale, dal demanio pubblico al patrimonio, ove riconosciuto possibile, dovrà essere dichiarato esplicitamente, caso per caso, in virtù dell'art. 829 del Codice Civile.

Si ricorda infine che come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della L. n. 37/1994 (*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*) le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, e quindi anche le sdemanializzazioni, sono soggette ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici consistenti in:

"rispetto preminente del buon regime delle acque"

"tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati"

"tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti".

Questi sono proprio gli elementi di valutazione che stanno alla base dell'Autorizzazione Idraulica Unica di cui si è precedentemente detto e pertanto da essa devono intendersi implicitamente garantiti. Nel caso di possibile sdemanializzazione sarà quindi rilasciata l'Autorizzazione Idraulica Unica che, valutati gli interessi pubblici prima menzionati, esprimerà il proprio esplicito parere al passaggio del bene richiesto dal demanio pubblico al patrimonio.

L'Autorizzazione Idraulica Unica sarà in questo caso trasmessa al Dipartimento Regionale Finanze e Credito nel caso in cui si tratti di beni del demanio della Regione Siciliana oppure all'Agenzia del Demanio nel caso in cui si tratti di beni del demanio dello Stato.

Si precisa che eventuali sdemanializzazioni potranno essere acconsentite solo al di fuori delle aree interessate dal rischio alluvioni e dai piani di laminazione.

1. Sanatoria delle opere abusive eseguite da terzi su aree di proprietà demaniali

Trattando di sdemanializzazioni, una particolare attenzione va posta al caso in cui si sia in presenza di opere abusive eseguite da terzi su aree di proprietà demaniale e per le quali sia stata avanzata istanza di sanatoria. Le procedure per l'eventuale regolarizzazione di tali abusi sono contenute nella "Circolare del Ministro delle Finanze 25/10/1985 n. 412/17360".

Di seguito vengono esposti i principi fondamentali di queste procedure come previsti da tale Circolare Ministeriale.

Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione e dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla *disponibilità* dell'Ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.

In tali suoli possono, in effetti, essersi verificate due distinte specie di abuso: una, di natura «*demaniale*», derivante dalla occupazione senza titolo idoneo del bene statale, l'altra, di natura «*edilizia*», derivante dalla realizzazione dell'opera senza la prevista licenza o concessione edilizia. Comunque, in tutti i casi di abuso perpetrato ai danni della proprietà demaniale, le opere realizzate sono indubbiamente da considerarsi acquisite, in virtù della normativa vigente, alla proprietà della Amministrazione titolare.

Va altresì, precisato che coloro che abbiano chiesto ed ottenuto la concessione in sanatoria dovranno successivamente provvedere a regolarizzare con la Pubblica Amministrazione, sulla base delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materia di amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, i rapporti attinenti alla utilizzazione sia passata che futura delle opere realizzate.

L'autore di opere realizzate abusivamente su suolo demaniale dovrà innanzitutto chiedere alla Pubblica Amministrazione, la *dichiarazione di disponibilità* alla cessione a titolo oneroso dell'area occupata dal manufatto abusivo.

La *dichiarazione di disponibilità* presuppone evidentemente una valutazione circa la compatibilità dell'opera su di esso realizzata con le norme poste a tutela e a specifica categoria dei beni di demanio pubblico nella quale rientra il suolo ed è indubbio che, sulla base della normativa generale sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e di quella particolare contenuta in leggi speciali, tale valutazione non può che essere adottata, per i suoli di demanio pubblico, dall'Amministrazione cui per legge sono demandate la tutela e la gestione dei medesimi. Nella Regione Siciliana, per i suoli del demanio idrico, la competenza al rilascio della *dichiarazione di disponibilità* spetta quindi all'Autorità di Bacino.

Per quanto sopra il soggetto interessato al conseguimento della sanatoria delle opere costruite su suoli di proprietà del demanio idrico fluviale deve presentare all'Autorità di Bacino apposita domanda tendente ad ottenere la dichiarazione di disponibilità dell'Autorità stessa a concedergli l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.

Le singole Amministrazioni statali competenti cureranno l'invio all'Intendenza di Finanza competente per territorio, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, di copia della dichiarazione di disponibilità o del provvedimento di diniego, unitamente ad una copia conforme della domanda prodotta dall'interessato con la relativa documentazione.

Valutata positivamente la compatibilità dell'opera abusiva con le norme poste a tutela delle singole categorie dei beni di demanio pubblico o con la specifica destinazione pubblica del suolo sul quale è stata realizzata, e più in generale con gli interessi dell'Amministrazione, l'Autorità di Bacino provvederà a rilasciare al soggetto richiedente la dichiarazione di disponibilità di cui trattasi. In tale dichiarazione verrà attestata la disponibilità dell'Amministrazione a concedere a titolo oneroso l'uso del suolo occupato, con la precisazione che la

dichiarazione medesima viene rilasciata al solo fine del conseguimento della sanatoria urbanistica e con la riserva di procedere con il richiedente, dopo l'ottenimento della concessione in sanatoria, alla regolarizzazione dei rapporti patrimoniali relativi alla utilizzazione passata e futura del suolo e dell'opera su di esso insistente.

In caso di esito negativo del giudizio di compatibilità di cui sopra, l'Autorità di Bacino emanerà il conseguente provvedimento, opportunamente motivato, attestante la indisponibilità a concedere l'uso del suolo occupato dalla costruzione.

Ottenuta dal Comune la concessione o l'autorizzazione in sanatoria gli interessati ne daranno comunicazione all'Autorità di Bacino che trasmetterà, per il perfezionamento degli aspetti patrimoniali, gli atti al Dipartimento Regionale Finanze e Credito nel caso in cui si tratti di aree del demanio della Regione Siciliana oppure all'Agenzia del Demanio nel caso in cui si tratti di aree del demanio dello Stato.

TITOLO IV

DIRETTIVE PER L'UTENZA

In relazione al rilascio dei provvedimenti disciplinati dalle presenti "Linee guida" appare necessario fornire ai professionisti e ai tecnici che operano nel settore elementi e informazioni univoci al fine di consentire agli stessi una corretta redazione degli studi a tal fine necessari.

Pertanto, con successivi provvedimenti, questa Autorità provvederà ad emanare:

- 1) **Direttive contenenti i criteri e le metodologie operative, da utilizzarsi per la redazione degli studi necessari al rilascio dei provvedimenti disciplinati dalle presenti linee guida**, che verteranno sui seguenti argomenti:
 - a) reticolo idrografico
 - b) criteri per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904);
 - c) criteri per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, comma f, del R.D. 523/1904;
 - d) metodologia ed elementi per la redazione degli studi idrologici e idraulici finalizzati alla realizzazione e/o alla verifica di:
 - arginature e opere in alveo
 - opere di attraversamento di alvei in quota, in subalveo, aerei
 - opere di captazione e/o sbarramento
 - sversamenti in alveo
 - e) criteri e condizioni per il rilascio in concessione di aree di pertinenza del demanio fluviale
 - f) criteri e condizioni per il rilascio in concessione, anche temporanea, di specchi d'acqua e delle adiacenti aree di pertinenza fluviale
 - g) criteri e condizioni per la sdemanializzazione di aree del demanio fluviale
 - h) criteri e condizioni per il rilascio in concessione di aree di pertinenza del demanio lacuale
 - i) criteri e condizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di corsi d'acqua mediante la sola asportazione di vegetazione infestante, sedimenti, sovralluvionamenti, e/o ripristini di opere di salvaguardia.
- 2) **Schemi della modulistica da presentare ai fini del rilascio dei provvedimenti di cui alle presenti linee guida.**

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Greco